

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI PALERMO
 Terza Sezione Civile

N. 5507/8 Sed.
 N. 12178/01 RG
 N. 9950/8 Ora
 N. 9502 Dep.

Nella persona della Dott.ssa *Sebastiana Ciardo*, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 12178 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2001

TRA

Varvaro Enrico s.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a Palermo, in p.zza Vittorio Veneto n° 20, presso lo studio dell'avv.to Girolamo Buongiorno che la rappresenta e difende, per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Fondiarria SAI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a Palermo in via Principe di Belmonte n° 101, presso lo studio dell'avv.to Paolo Mollica che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'avv.to Andrea De Re del Foro di Firenze per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Varvaro Enrico s.a.s. in liquidazione e in persona del liquidatore legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2001, premettendo di essere stata agente in Palermo per la Fondiarria Assicurazione s.p.a. dal 8 luglio 1980 fino la 15 ottobre 1997, data nella quale il rapporto contrattuale venne sciolto, allegava che una parte cospicua del proprio portafoglio era costituito da polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e natanti, regolata dalla legge n. 990/69 e che le provvigioni erano calcolate, sulla base di una percentuale commisurata ai premi pagati dall'assicurato - costituiti da due voci: il c.d. "premio puro" da fissarsi in relazione all'ammontare dei sinistri indennizzati e i c.d. "carimenti" fissati in proporzione alle spese di gestione - nella misura complessiva del 12%, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al contratto di agenzia.

0003


Esponesse l'attore che la legge attribuiva al Ministro il potere di determinare, con decreto ministeriale, sia l'ammontare dei massimi e dei minimi tariffari dei c.d. carimenti, incidendo anche sulle provvigioni determinate contrattualmente con l'effetto che gli agenti furono costretti a subire una riduzione dei loro compensi dell'1%. Inoltre, anche dalla base di calcolo erano state esclusi due voci: quello del contributo forfetario al Servizio sanitario nazionale e quello versato al Fondo di Garanzia vittime della strada.

Assunse la Varvaro che il sistema cambiò con il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva della C.E.E. n° 49 del 1992, con il D.Lgs n° 175 del 1995 che attuò il libero mercato nella materia eliminando il sistema delle tariffe amministrate, vigente fino al 30 aprile 1994, e che da quella data fino alla data del recesso unilaterale dal contratto di agenzia da parte della convenuta (15 ottobre 1997), essendo stata ripristinata l'entità della provvigione contrattualmente prevista, la stessa attrice aveva diritto a percepire la differenza tra l'ammontare delle provvigioni liquidate e quelle consensualmente previste, nella misura del 12%, oltre al fatto che, da quella data, in virtù della liberalizzazione attuata, nell'ammontare dei premi da considerare ai fini del calcolo delle provvigioni dovevano essere inclusi i due contributi, giacché l'art. 3 dell'Accordo Nazionale Agenti prevedeva che nella nozione di "premio" dovessero essere ricompresi gli accessori ed esclusi solo le imposte e le tasse.

Concludeva chiedendo: condannare la s.p.a. Fondiaria di assicurazioni al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di £. 136.355.000, pari ad euro 70.421,48 a titolo di provvigioni arretrate sui premi di polizza r.c. auto nel periodo dal 1 maggio 1994 fino a 15 ottobre 1997, ovvero quella diversa somma che risulterà all'esito della c.t.u., oltre svalutazione monetaria ed interessi legali; con condanna alle spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio la Fondiaria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la quale contestava gli assunti di controparte sostenendo che, dopo il venir meno del regime delle tariffe amministrate, nella cui vigenza era stato accordato a tutti gli agenti di percepire una provvigione pari all'11% dei premi al fine di mantenersi entro i massimi tariffari indicati dai decreti ministeriale, il mutamento delle aliquote provvigionali doveva essere oggetto di nuova rinegoziazione, avendo la stessa compagnia accettato, anche tacitamente la continuazione dell'applicazione delle tariffe nella stessa misura, richiedendo la differenza solo dopo un anno dalla cessazione del rapporto.

Anche in ordine all'inclusione nell'ammontare dei premi dei due contributi pretesi dall'attrice, la compagnia affermava che, di contro, gli stessi contributi non potevano essere assimilati, ai sensi dell'art. 3 ANA, né ai premi né agli accessori del premio, ma piuttosto doveva essere loro riconosciuta la natura di un vero e proprio tributo, e non la natura indennitaria-



risarcitoria o assicurativa, riportando i prevalenti orientamenti della giurisprudenza di merito a riguardo.

Concludeva chiedendo: dichiarare la richiesta attorea infondata in fatto e in diritto e per l'effetto respingerla, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Nel corso del giudizio il Giudice assegnava alle parti i termini previsti dagli artt. 183 V comma e 184 c.p.c., per precisare domande ed allegazione nonché per articolare mezzi di prova diretta e contraria.

In conseguenza dell'incorporazione della Fondiaria Assicurazioni s.p.a nella SAI Società Assicuratrice Industriale società per azioni, il processo veniva dichiarato interrotto.

Successivamente alla riassunzione si disponeva la c.t.u., e all'udienza del 14 dicembre 2007, sulle conclusioni precisate dalle parti, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le principali pretese azionate nel giudizio dalla società attrice si inscrivono nella cornice contrattuale del contratto di agenzia, stipulato tra le parti in data 8 luglio 1980 e sciolto, per effetto del recesso unilaterale del preponente, a partire dal 15 ottobre 1997.

Le due questioni poste a fondamento devono essere esaminate partitamente giacché afferiscono a principi e tematiche giuridiche differenti.

La prima ragione fatta valere dalla Varvaro Enrico s.a.s in liquidazione è correlata all'asserito inadempimento contrattuale per non avere corrisposto le provvigioni nella misura contrattualmente prevista nell'originario contratto di agenzia, stipulato in data 8 luglio 1980, del 12%, durante il periodo in cui, cessata la regolamentazione ministeriale delle tariffe amministrative e inaugurata quella del libero mercato a far data dal 1 luglio 1994 (data di entrata in vigore della direttiva 92/49/CEE), doveva ritenersi ripristinata la pattuizione originaria, unica consensualmente prevista; l'attrice, pertanto, chiede il pagamento della differenza dell'1% sull'ammontare dei compensi corrisposti dal 1 luglio 1994 fino al 15 ottobre 1997.

L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso.

Il rapporto negoziale intercorso tra le parti era regolato dal contratto di agenzia originario e dalle tabelle allegate ove era stata indicata la misura della provvigione da corrispondere all'agente, pattuita, per quanto riguarda i premi corrisposti sull'assicurazione della responsabilità civile, nella misura globale del 12% (in atti nel fascicolo dell'attrice).

Per effetto della legge n° 990 del 1969, il sistema contemplava un meccanismo di fissazione rigida di una componente dei premi assicurativi, quella appunto dei carimenti, i cui importi massimi venivano fissati annualmente con decreto ministeriale, e le correlative provvigioni degli agenti e per effetto di determinazione autoritativa la provvigione della Varvaro venne fissata, nel corso degli anni, nell'11% dell'ammontare dei premi corrisposti.

La previsione di un tetto massimo delle provvigioni, da parte della pubblica autorità e in forza di una disposizione legislativa, ha così attuato una forma di sostituzione automatica della clausole contrattuali difformi, contenute nei contratti di agenzia, con quelle previste dai decreti ministeriali, con l'effetto di determinare, da un canto, la nullità parziale del negozio relativa solo alla singola clausola di individuazione delle provvigioni in misura superiore a quella prevista autoritativamente, ai sensi dell'art. 1419 II comma c.c. e, dall'altro canto, l'inserzione automatica della tariffa regolata dal provvedimento dell'autorità, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con salvezza degli effetti e delle sorti dei contratti.

Le due disposizioni operano in maniera complementare nel senso che entrambe contribuiscono ad enucleare l'ambito di applicazione l'una dell'altra, sebbene le stesse norme mantengano la loro autonomia sotto il profilo della *ratio*, giacché l'art. 1339 c.c. prescrive in quali casi si verifica il sistema della sostituzione delle clausole avendo riguardo alla prospettiva "pubblicistica" della necessità di operare l'eterointegrazione del regolamento contrattuale con la previsione normativa che limita e condiziona l'autonomia delle parti; l'art. 1419 II comma c.c., ha, invece, riguardo alla salvezza delle sorti del contratto attraverso la sostituzione di diritto della clausola, rispondendo al principio "privatistico" della conservazione del negozio giuridico.

Il sistema delineato e la lettura in combinato disposto delle due norme, importa, tuttavia, che dalla contrarietà della clausola con la disposizione autoritativa discende l'effetto della nullità della stessa, che genera il fenomeno della nullità parziale del contratto.

Ne consegue che, per i contratti di durata, la contrarietà della clausola alla norma e la nullità parziale del regolamento contrattuale non consentono più alla stessa di operare, né è concepibile una riviviscenza degli effetti di una pattuizione travolta oramai dalla previsione normativa inserita nel contratto, allorquando la medesima norma sia stata espunta dall'ordinamento giuridico atteso che, in questo caso, le parti avrebbero dovuto concordare una nuova clausola e pattuirne l'inserimento in luogo della precedente divenuta nulla.

La clausola sostituita, nel rapporto di durata, per l'epoca successiva all'entrata in vigore della norma nuova non può più operare, nel senso di giustificare gli effetti del regolamento contrattuale che non siano già prodotti (cfr. Cass. 26 gennaio 2006 n° 1689).

Nella specie, peraltro, si è assistito ad una radicale modifica dei principi ispiratori del mercato delle assicurazioni le cui tariffe da un sistema amministrato sono passate ad un sistema di libero mercato, con l'effetto di attribuire a tutti gli operatori del settore quell'autonomia privata compressa dall'impianto precedente che avrebbe potuto condurre, nella specie, alla rinegoziazione della misura delle provvigioni e ad una nuova determinazione convenzionale delle stesse.

D'altronde, la società agente ha accettato, per tutto il corso del rapporto la corresponsione delle provvigioni nella misura dell'11%, anche successivamente al venire meno delle tariffe amministrative, richiedendo la differenza solo dopo lo scioglimento del contratto, tenendo così un comportamento che non può non avere il significato di manifestazione tacita di volontà di mantenere inalterata la misura delle provvigioni, divenute nel tempo rinegoziabili, in guisa di consentire che quella misura potesse divenire consensualmente prevista, anche alla luce del fatto che per il contratto di agenzia la forma scritta del contratto è richiesta solo a fini probatori.

Pertanto, non può accogliersi la domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento delle differenze delle provvigioni corrisposte.

Parimenti infondata deve ritenersi anche la successiva questione concernente l'inclusione dei contributi versati dalla società assicuratrici al Fondo di Garanzia vittime della Strada e al Servizio sanitario nazionale, nella determinazione dei premi ai fini del calcolo delle provvigioni.

L'attore fonda la propria domanda, prevalentemente sul disposto dell'art. 3 dell'Accordo Nazionale degli Agenti di assicurazioni per il quale: "con il termine premi si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte", sul presupposto che tali contributi, non avendo natura tributaria e fiscale, debbano essere assimilati ai premi e ai loro accessori.

Ed invero, in primo luogo deve essere affermata la natura meramente dispositiva delle norme contenute nel regolamento, potendo le stesse essere derogate dalla volontà delle parti (cfr. Cass. 22 maggio 1997 n° 4577).

In secondo luogo, i predetti contributi non possono essere assimilati ai premi non avendo natura assicurativa, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza.

Già la stessa sentenza della Corte Costituzione n° 560 del 1987 aveva chiarito che, rispetto al contributo che le imprese assicuratrici versano a favore del Fondo di Garanzia, allo stesso debba essere riconosciuto il carattere meramente solidaristico, alla stregua sia della stessa funzione assolta dal Fondo, di natura pubblicistica, di consentire la liquidazione di risarcimenti nelle vicende patologiche del sistema delle assicurazioni, delineate dagli artt. 19 e 20 della legge 990/69 (oggi art. 283 D.Lgs. 7 settembre 2005 n° 209 - Cod. Assicurazioni), sia del sistema di prelievo e versamento atteso che la stessa quota del contributo, autoritativamente determinato, costituisce per

le società una sorta di "partita di giroconto" che le stesse prelevano dai premi versati dagli assicurati e versano al Fondo.

Analoga funzione e sistema di contribuzione deve dirsi per la quota da pagare in favore del Servizio sanitario nazionale, che beneficia le Aziende unità sanitarie locali, sostitutivo in parte dell'intervento regionale, al pari preordinato a soddisfare scopi e finalità solidaristiche di assistenza in favore dei danneggiati da sinistri stradali.

La prevalente giurisprudenza a riguardo, afferma: *"I due contributi in esame hanno natura tributaria; ciò si evince chiaramente dalle seguenti considerazioni: a) entrambi costituiscono prestazioni patrimoniali imposte dalla legge rispettivamente l'art. 11bis e l'art. 31 della legge 990 del 1969; b) l'entità delle prestazioni è rimessa alla determinazione autoritativa dello Stato (rispettivamente l'art. 38 della legge 449 del 1997 e il decreto del Ministro per l'Industria); c) la legge determina altresì la base imponibile di tali contributi (rispettivamente l'art. 11 bis e 31 della legge n° 990 del 1969); d) la determinazione della misura dei contributi non è proporzionale all'entità dei danni risarciti ed al rischio proprio del contratto di assicurazione; e) la base imponibile sulla quale vengono calcolati detti contributi è rappresentata dai premi incassati dall'assicuratore, la stessa base sulla quale viene calcolata l'imposta sulle assicurazioni (Trib. di Roma 26 marzo 2002 n° 13727; conf. Trib. Vicenza n° 16 del 2000; Trib. Trento n° 4 del 2000; Cass. 2514 del 1986).*

I predetti caratteri, oltre alla funzione cui i due contributi sono preordinati, li rendono del tutto differenti sia dalla natura del "premio" versato dall'assicurato quale corrispettivo della prestazione assicurativa gravante sulla compagnia di assicurazione, sia dalla natura della provvigione pagata all'agente, che è, invece, il corrispettivo erogato per l'attività promozionale svolto per conto del preponente.

Peraltro, proprio il fatto che la quota relativa non venga trattenuta dalla società ma versata al Fondo e alle AUSL rende predetti contributi insuscettibili di poter essere ricompresi nella base di calcolo per le provvigioni perché non possono in alcun modo essere assimilati ai premi né agli accessori dei premi, secondo la previsione dell'art. 3 dell'ANA, ma piuttosto può agli stessi riconoscersi la natura di "tributo" nel significato ampio quale prelievo coattivo di quota di ricchezza finalizzato alla realizzazione di scopi pubblici.

Ora, dalla relazione integrativa depositata dal c.t.u., al quale era stato demandato l'incarico di calcolare la misura della provvigione, secondo le diverse opzioni che tenessero conto della lettura fornita dall'attore e delle prospettazioni della convenuta - 11% includendo i contributi FGVS e SSN; 12% con i contributi; 12% senza calcolare i contributi - è risultato che la Fondiaria SAI ha comunque corrisposto alla Varvaro le provvigioni in misura corretta tant'è che anche, qualora si



fossero accolte separatamente le domande, risultava piuttosto un credito nei confronti del preponente.

In altri termini, è risultato che qualora la Fondiaria SAI avesse liquidato le provvigioni nella misura del 12%, senza includere i contributi, secondo i calcoli e le conclusioni dell'esperto che si condividono perchè precise e analitiche, è risultato una differenza a credito del preponente pari ad euro 458,35; se poi avesse liquidato l'11% includendo i contributi, anche in questo caso è risultato un credito del preponente di euro 3.225,33 e solo qualora, accogliendo integralmente le domande dell'attrice, le provvigioni fossero state liquidate nella misura del 12% con i contributi, il credito della Varvaro sarebbe stato di euro 23.948,57.

Le domande, come detto però, devono essere rigettate.

In ordine alla disciplina delle spese, avendo affrontato questioni giuridiche di natura meramente interpretativa sulle quali non vi è uniformità di indirizzi in giurisprudenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale

Ogni istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando

Rigetta le domande proposte dalla Varvaro Enrico s.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti della Fondiaria S.A.I. Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2001;

compensa tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte attrice le spese della c.t.u.

così deciso a Palermo in data 13 marzo 2008

IL CANCELLIERE 02
Dott.ssa Leonarda La Faglia

Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo

Depositato in cancelleria

il 27/03/08
IL CANCELLIERE 02
Dott.ssa Leonarda La Faglia



Varese Enrico

17 NOV. 2008

Add. _____

Matr. _____ copie _____

pe _____

Al _____

~~CONFERMA~~ *Vto A. Mell*

~~CONFERMA~~

NON C'È DATA

ed applicata L. _____ 7/23

di diritto _____

RILASCIATO _____ 24/11/08

[Signature]

24 NOV

